



Allegato DCC N. __ del 18/02/2015

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Disposizioni generali

Il Comune di Limana, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati Frazionali". Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative dei Comuni Frazionali.

I Comuni operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comuni stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comuni Frazionali possono prevedere ulteriori norme relative al proprio funzionamento.

Articolo 2 - Denominazione e territorio

L'art. 9 dello Statuto Comunale prevede che agli abitanti delle frazioni siano assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comuni Frazionali:

- 1) Limana capoluogo - ex Dussoi
- 2) Limana capoluogo - Sampoi
- 3) Canè
- 4) Ricomes, Malves, Centore, Riva Scura (frazione di Centore)
- 5) Ceresera
- 6) Cesa
- 7) Giaon
- 8) La Cal, Mane e Praloran
- 9) Polentes
- 10) Triches, Muiere (frazione di Triches)
- 11) Valmorel, Cros, Navenze e Laste (frazione di Valmorel)
- 12) Navasa, Coi di Navasa
- 13) Pieve di Limana
- 14) Villa
- 15) Quartiere Europa

La costituzione dei Comuni avviene nelle forme previste dal codice civile e nel rispetto delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 3 - Funzioni

I Comuni Frazionali sono organismi apartitici, senza scopo di lucro, non svolgono attività



commerciali, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini.

Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune attraverso il Consiglio dei Comitati Frazionali, composto dai Presidenti dei Comitati (Capifrazione)
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita delle Frazioni;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale e con l'Amministrazione;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente;
- la promozione della socializzazione compresa l'integrazione dei cittadini stranieri in regola con le norme sull'immigrazione

Articolo 4 – Prerogative

I Comitati di Frazione hanno:

- diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte e/o richieste presentate alla Amministrazione Comunale entro novanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- priorità nell'assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

I Presidenti o loro delegati sono invitati con diritto di parola alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano il singola Frazione attinenti le problematiche del territorio, della viabilità, dei rifiuti e dell'inquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi, delle manifestazioni culturali e tradizionali popolari, dei servizi sociali ed assistenziali, della scuola e degli asili.

Articolo 5 - Fondo

Il Comune può prevedere in appositi capitoli di bilancio un fondo da destinare ai Comitati Frazionali per favorire e promuovere le attività di cui all'art 3. Il Consiglio delle Frazioni ha il compito di programmare annualmente l'utilizzo del fondo stesso per l'espletamento delle attività dei Comitati Frazionali.



TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 6 - Organi

Sono organi del Comitato Frazionale:

- l'Assemblea Generale
- il Direttivo
- il Presidente (Capofrazione).

Essi hanno sede nel territorio della Frazione

Tutte le cariche assunte nell'ambito degli organi dei Comitati non danno luogo ad alcun compenso.

Articolo 7 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nella Frazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente residenti nella Frazione.

L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo e ne approva il programma annuale.

E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 30 residenti della Frazione. La richiesta presentata dai residenti deve essere completa di nome, cognome, indirizzo.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, può essere richiesta la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, a discrezione comunque dei Comitati di Frazione.

Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi, almeno cinque giorni prima della data prevista.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Comitato, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo quando si precede alla elezione dei componenti del Direttivo o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Il Direttivo

Il Direttivo è composto da un minimo di 5 membri. In attuazione delle norme in materia di incompatibilità degli amministratori locali, non possono fare parte del direttivo coloro che ricoprano cariche all'interno degli organi di governo del Comune di Limana

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Direttivo;
- ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo



Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Articolo 10 - Funzionamento del Direttivo

L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.

Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo quando si tratta di eleggere il Presidente, il Vice presidente o di nominare il segretario e il tesoriere o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Direttivo, nominato all'interno dei componenti del Direttivo stesso.

Il Tesoriere è nominato all'interno dei componenti del Direttivo.

Il Direttivo dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttivo.

Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

Articolo 11 – Decadenza del Direttivo

Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore; in tal caso il Sindaco invita i residenti della Frazione, entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia, ad attivarsi per la convocazione dell'Assemblea ai sensi secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento.

I firmatari della richiesta di convocazione indicano un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Qualora entro 30 giorni dal suddetto invito l'Assemblea non risulti convocata, il Sindaco convoca e presiede, anche tramite un delegato, l'Assemblea che, come primo



adempimento, elegge un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 12 - Elezioni

I Comitati Frazionali vengono rinnovati tramite elezione ogni 5 anni.

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta il Comitato della Frazione;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Non può essere eletto Presidente colui che ricopra cariche all'interno degli organi di governo del Comune di Limana (la determinazione delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali e del Sindaco sono riservate al legislatore nazionale). In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato, si procede ad una nuova elezione a cura del Direttivo entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento con contestuale surroga ai sensi del precedente art. 10 del componente dimissionario o deceduto. Sino alla predetta elezione le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Articolo 14 - Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nella Frazione che compiono il sedicesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nella Frazione, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni).

Articolo 15 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma I, in attuazione delle norme in materia di incompatibilità degli amministratori del Comune di Limana., nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.



Articolo 16 – Votazioni

Il giorno delle votazioni, l'Assemblea indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.

E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.

E' eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti.

Articolo 17 - Insediamento

La prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età. Nella seduta di insediamento il Consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alle eventuali surroghe, prende atto della accettazione della carica di Presidente o procede ai sensi dell'articolo precedente, elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza semplice, con successiva votazione, a scrutinio segreto. Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome. In caso di parità verrà proclamato eletto il più anziano di età.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Limana ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 19 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 22 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.